



**COMUNE DI PINEROLO**  
*(Provincia di Torino)*

**Regolamento per la disciplina del Tributo  
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09/07/2013, e modificato con  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27 e 28/11/2013*

## INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Componenti del tributo</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Tariffa e classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Maggiorazione per i servizi indivisibili del comune</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Riduzione del tributo per zone non servite</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Riduzione del tributo per mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Utenze domestiche - Riduzione per la raccolta differenziata</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Utenze non domestiche - Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Utenze non domestiche - Agevolazione per avvio al recupero di rifiuti assimilati</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Altre agevolazioni</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione, a decorrere dall'1/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Pinerolo, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**  
**COMPONENTI DEL TRIBUTO**

Il tributo si articola in due componenti:

- a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 15 del presente regolamento.

**Art. 3**  
**PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, come identificati dal successivo art. 5 del presente Regolamento.

**Art. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento, o i componenti del nucleo familiare;
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Si intendono per:
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **Art. 5**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa sul suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastale.
2. Si considerano pertanto soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ed in particolare:
  - a. *Per i locali ad uso domestico*, la presenza di mobilio oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica (vedasi quanto stabilito al successivo art. 6 - comma 1 - lettere e) ed f) del presente Regolamento) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. In assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.  
A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, sono da considerare soggetti al tributo: tutti i vani situati all'interno dell'abitazione, siano essi principali (camere, sale, cucina, ecc...), o accessori (bagni, ingressi, corridoi, scale, ripostigli, ecc...), nonché le pertinenze, anche se separate od interrimate rispetto al corpo principale (tettoie, rustici, cantine, garage, ecc...).
  - b. *Per i locali ad uso non domestico*, la presenza di impianti, macchinari ed attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono e comunque, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo:
  - a. le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche;
  - b. le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, spettacoli viaggianti, ed attività similari.

**Art. 6**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati, o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti locali ed aree scoperte:

Utenze domestiche:

- a) solai e sottotetti non collegati da scala fissa, da ascensori o da montacarichi;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) intercapedini e simili;
- d) locali ed aree utilizzati in via esclusiva per il deposito della legna, attrezzi da giardino e similari;
- e) unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di erogazione elettrica, gas, telefonica, informatica o per le quali sia dimostrabile l'assenza di consumi per l'intero anno, e prive di mobilio;
- f) unità immobiliari di soggetti inseriti stabilmente in strutture residenziali di assistenza (ed ivi residenti anagraficamente), qualora sprovviste di contratti attivi di erogazione elettrica, gas, telefonica, informatica o per le quali sia dimostrabile l'assenza di consumi per l'intero anno, seppur dotate di mobilio;
- g) fabbricati in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili e inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h) locali, aree coperte o porzioni degli stessi con altezza inferiore o uguale a m. 1,60;
- i) aree scoperte pertinenziali o accessorie quali aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti;
- j) aree scoperte pertinenziali o accessorie ed aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Utenze non domestiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- b) superfici adibite all'allevamento di animali;
- c) superfici produttive di qualsiasi materiale naturale non pericoloso utilizzato nell'agricoltura o nella silvicoltura, nonché i locali destinati allo stoccaggio di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale quali legnaie, fienili, ricoveri attrezzi e depositi agricoli;
- d) aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
- e) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo, dimostrabile anche per assenza di utenze;
- f) aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- g) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio degli impianti di distribuzione di carburante e di lavaggio;
- h) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parti di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

- i) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - j) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio parcheggi per i dipendenti o per i clienti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse), ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - k) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
  4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 7**

#### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data dalle superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini della TARSU. In ogni caso il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, qualora le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,60 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

4. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Qualora in un'unità immobiliare adibita ad utenza domestica venga svolta anche un'attività economica e professionale il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

## **Art. 8**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **Art. 9**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Ove, entro tale termine, il Consiglio Comunale non abbia provveduto ad approvare nuove tariffe, si intendono prorogate quelle deliberate per l'anno precedente.
2. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 14, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
4. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche sono riportate in calce al presente Regolamento quale Allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

5. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
6. Nel piano finanziario dell'esercizio successivo viene riportato l'eventuale scostamento, sia positivo che negativo, tra il gettito del tributo comunale sui rifiuti (verificatosi anche per effetto di rimborsi) al netto della maggiorazione e del tributo provinciale, ed i costi a consuntivo.
7. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
8. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

**Art. 10**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

**Art. 11**  
**OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del contribuente risultante all'Anagrafe del Comune, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, se non dichiarato da parte del contribuente, quello indicato nella seguente tabella, in relazione ai mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore):



Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal  
Parametro superficie abitazione

Superficie abitazione mq	Nr. Componenti il nucleo familiare
fino a 35	1
fino a 55	2
fino a 75	3
fino a 100	4
fino a 150	5
oltre 150	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le autorimesse, le cantine o gli altri simili luoghi di deposito condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative si applica la tariffa corrispondente alla Categoria 3 della utenze non domestiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. L'approvazione delle tariffe per le utenze domestiche viene effettuata tenendo conto del numero degli occupanti residenti risultanti all'anagrafe comunale al momento dell'elaborazione delle stesse.

## **Art. 12**

### **TARIFFA E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate, di norma, per tipologia di attività svolta in una delle categorie previste dall'allegato 1 del presente Regolamento, sulla base del codice ATECO relativo all'attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
2. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti è, di norma, unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

**Art. 13**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
2. Le occupazioni o detenzioni si considerano temporanee quando si protraggono per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Sono soggetti alla tariffa, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione implichi esclusione dal tributo ove dovuto, le seguenti fattispecie:
  - Fiere e mercati;
  - aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante;
  - vendite occasionali di merce di qualsiasi genere;
  - banchi di vendita in occasione di particolari festività e ricorrenze.
4. Non sono considerate tassabili ai fini del tributo:
  - le occupazioni di area scoperta per meno di due ore giornaliere;
  - l'occupazione di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per i traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;
  - le occupazioni fino a due ore effettuate dagli esercenti il commercio ambulante itinerante.
5. La superficie tassabile ai fini della tariffa è quella contenuta nell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio di Polizia Municipale ovvero quella che risulti dall'accertamento d'ufficio ove manchi la suddetta autorizzazione.
6. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
7. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (un/trecentosessantacinquesimo) della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% (*cento per cento*).
8. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
9. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
10. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
11. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

**Art. 14**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

**ART. 15**  
**MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI DEL COMUNE**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione, nella misura stabilita dalla legge o diversamente determinata dal Comune contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, per ogni metro quadrato di superficie imponibile, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Per l'anno 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale.

**Art. 16**  
**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione cessa.

3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione, come disciplinato dal successivo art. 17 del presente Regolamento.
4. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

### **Art. 17**

#### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi, oppure a mezzo posta con raccomandata *a/r*, *fax*, posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta o tramite posta elettronica; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della stessa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, nel solo caso in cui trattasi di soggetti residenti.
5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a) Generalità del dichiarante (codice fiscale, residenza, ecc...)
- b) Indirizzo di ubicazione dell'immobile comprensivo del numero dell'interno ove esistente; superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree; dati catastali;
- c) Numero degli occupanti l'immobile, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
- d) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- e) Generalità del proprietario dell'immobile qualora sussista un contratto di locazione;
- f) Generalità dell'ex occupante l'immobile, se noto.

### Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, sede operativa, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - b) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - f) Sottoscrizione del legale rappresentante.
6. La cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere denunciata su apposito modulo appositamente predisposto e presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, nonché la data di effettiva cessazione; ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di variazione di intestazione, entro il medesimo termine di 60 giorni.
9. Le richieste di riduzione del tributo o di esclusione di superfici possono essere presentate in ogni momento e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda.

### **Art. 18**

#### **RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino eco punto di raccolta non sia superiore a 400 metri, nonché le utenze non domestiche interessate da forme di raccolta "porta a porta".
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal primo accesso fronte strada.
3. Per le utenze la cui distanza dal più vicino eco punto è superiore a 400 metri lineari il tributo è ridotto in misura del 60 %.
4. La distanza dall'eco punto più vicino viene determinata in base al percorso pedonale più breve, sempre nel rispetto delle norme del codice della strada.

5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17 del presente Regolamento ovvero, successivamente, previa istanza in tal senso. La riduzione spetta a decorrere dalla data di presentazione della richiesta ed è subordinata all'istruttoria eseguita da parte dell'ufficio comunale preposto. La stessa viene meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta.

#### **Art. 19**

### **RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo, sia per la parte fissa che per quella variabile, è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% per il periodo di mancato svolgimento del servizio.

#### **Art. 20**

### **UTENZE DOMESTICHE RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. In relazione alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani complessivamente effettuata nel Comune di Pinerolo, la quota variabile della tariffa di tutte le utenze domestiche:
- a) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 55%, è ridotta del 2%;
  - b) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 60%, è ridotta del 4%;
  - c) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 65%, è ridotta dell'6%.
2. Il gestore del servizio comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nell'anno precedente. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui al comma 1) si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva a quella cui tale percentuale si riferisce.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica anche alla maggiorazione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, in misura proporzionale al rapporto esistente tra la riduzione di cui al comma 1) e l'ammontare complessivo del tributo.

#### **Art. 21**

### **UTENZE NON DOMESTICHE RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni normative, ovvero sostanze che, ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 152/2006 e s. m. e i., sono escluse dalla normativa sui rifiuti, ed al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che se ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. Sono altresì escluse dal tributo, sia per la parte fissa che per quella variabile, le superfici sulle quali

vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani in quantità superiore ai limiti quantitativi individuati dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2006 “*Approvazione dei criteri e metodologie per la classificazione dei rifiuti e per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani*”, nonché dal vigente “*Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani*”, e s. m. e i.

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, per le categorie di attività di seguito riportate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola tali rifiuti, derivanti dalla contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione:

ATTIVITA’	% di ABBATTIMENTO
Carrozzerie, autofficine per la riparazione di auto, moto e macchine agricole, elettrauto	15%
Ambulatori medici, dentistici, odontotecnici e veterinari	35%
Gommista	40%

3. Per fruire dell’esclusione o abbattimento previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b. presentare, a pena di decadenza, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), entro il mese di Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

## Art. 22

### UTENZE NON DOMESTICHE

#### AGEVOLAZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
3. La riduzione della tariffa, da applicare alla sola quota variabile della stessa, viene riconosciuta in base all’effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell’anno solare, ad esclusione degli imballaggi secondari e terziari, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base ai “coefficienti potenziali di produzione in Kg./m. quadrati annui” minimi desunti per analogia dalla Tabella 4a di cui al D.P.R. 158/1999, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{Metri quadrati} \times Kd}$$

4. In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del comma precedente non può essere superiore al 25% (venticinque per cento) della tariffa.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando il modulo appositamente predisposto da presentare, pena la decadenza dal beneficio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, al quale deve essere altresì allegata copia della documentazione e dei formulari di trasporto sui quali sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero.
6. La riduzione di cui al presente articolo è calcolata per ciascun anno a consuntivo e viene portata in compensazione dal tributo dovuto per l'anno successivo.

### **Art. 23**

#### **ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19 e comma 22, lett. c), del D.L. 201/2011, il tributo è ridotto del 40% per i locali adibiti ad abitazione da parte di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), il cui importo verrà determinato di anno in anno contestualmente all'approvazione delle tariffe. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A1, A7, A8, A9 o A10.
2. I soggetti interessati, al fine di poter usufruire della riduzione, devono presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il 31 ottobre di ciascun anno, richiesta di agevolazione su modulo appositamente predisposto, con contestuale autocertificazione dell'I.S.E.E. risultante da attestazione in corso di validità, e dichiarazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'anno precedente.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio cui si riferisce la previsione di spesa.

### **Art. 24**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.



**Art. 25**  
**RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, nonché tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. La liquidazione del tributo può essere effettuata mediante acconti, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
3. Per il solo anno 2013, in virtù di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a) del D.L. 35/2013, il tributo è liquidato in base alle rate e relative scadenze deliberate dal Consiglio Comunale.

**Art. 26**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

In mancanza del pagamento di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**Art. 27**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 15 e del tributo provinciale di cui all'art. 14 del presente Regolamento sia inferiore a 12 euro. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Art. 28**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale vigente determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1 dell'art. 28 del presente Regolamento.

### **Art. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

### **Art. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui all'art.17 del presente Regolamento e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.  
A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati;
  - b) invitare il contribuente a comparire, anche a mezzo di persona all'uopo delegata, per fornire delucidazioni e prove;
  - c) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, munito di documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
  - e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.

4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, di apposito avviso di accertamento motivato, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 31** **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

### **Art. 32** **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97;
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €50,00;
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €100 a €500;
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

### **Art. 33** **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**Art. 34**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 35**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/1993 e s.m. e i, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU, entro i relativi termini decadenziali o prescrizionali.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate, di norma, nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO relativo all'attività prevalente.
5. In sede di prima applicazione del presente Regolamento i beneficiari di agevolazioni già riconosciute ai fini TARSU non devono presentare nuova istanza, qualora permangano le medesime condizioni per beneficiarne.
6. Limitatamente all'anno 2013 il termine di presentazione delle dichiarazioni di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso di locali o aree scoperte, o di variazione, avvenute nel corso dell'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento e quello previsto dal "regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", ovvero il 20 gennaio 2014.

**Art. 36**  
**CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO 1

### TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

### TABELLA DI CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Cinematografi e teatri
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
<b>4</b>	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
<b>5</b>	Stabilimenti balneari
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>7</b>	Alberghi con ristorante
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante
<b>9</b>	Case di cura e di riposo
<b>10</b>	Ospedali
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>12</b>	Banche ed istituti di credito
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
<b>14</b>	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie

<b>24</b>	Bar, caffè, pasticcerie
<b>25</b>	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari
<b>30</b>	Discoteche, night club